



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 946**

Abolizione del limite all'uso del denaro contante

18/12/2022 - 01:44

# Indice

1. DDL S. 946 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 946 .....	4

## **1. DDL S. 946 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 946  
**XVIII Legislatura**

---

Abolizione del limite all'uso del denaro contante

---

Iter  
**27 marzo 2019:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.946** **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Giovanbattista Fazzolari](#) ( [Fdi](#) )

**Cofirmatari**

[Luca Ciriani](#) ( [Fdi](#) ), [Andrea de Bertoldi](#) ( [Fdi](#) ), [Daniela Garnero Santanche'](#) ( [Fdi](#) ), [Antonio Iannone](#) ( [Fdi](#) ), [Patrizio Giacomo La Pietra](#) ( [Fdi](#) ), [Massimo Ruspandini](#) ( [Fdi](#) ), [Francesco Zaffini](#) ( [Fdi](#) ), [Ignazio La Russa](#) ( [Fdi](#) )

[Nicola Calandrini](#) ( [Fdi](#) ) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 59 del 15 novembre 2018.

Classificazione TESEO

PAGAMENTO , BIGLIETTI DI BANCA

**Classificazione provvisoria**

**Articoli**

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 27 marzo 2019.

Annuncio nella seduta n. 103 del 27 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 946

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 946

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FAZZOLARI**, **CIRIANI**, **DE BERTOLDI**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **IANNONE**, **LA PIETRA**, **RUSPANDINI**, **ZAFFINI** e **LA RUSSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2018

Abolizione del limite all'uso del denaro contante

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto ad abolire il limite all'uso del contante, considerato che non si è rivelato, nel tempo, uno strumento efficace di contrasto all'evasione fiscale e alle operazioni di riciclaggio da parte della criminalità organizzata che, invece, andrebbero combattute con misure repressive e sanzionatorie più organiche e strutturali. Inoltre, il limite all'utilizzo di denaro contante, non essendo previsto in molti Stati europei, anche confinanti, rischia di risolversi in un freno ai consumi e in un ostacolo in termini di competitività.

A partire dal luglio 2017 il limite dei pagamenti in denaro contante in Italia è fissato in tremila euro, dopo che nel 2012 tale soglia era stata fissata addirittura a mille euro. La limitazione dell'uso del denaro contante, tuttavia, non appare essere una misura in alcun modo utile; intanto perché, come già visto, non si è rivelata efficace nel contrasto all'evasione fiscale e, in secondo luogo, perché danneggia l'economia locale, che è il vero motore dell'energia produttiva della nostra Nazione. Infine, essa rappresenta anche una grave violazione della libertà dei cittadini, che si trovano privati della facoltà di scegliere quale tipo di supporto utilizzare per la gestione dei propri risparmi.

La necessità di abolire il limite alla circolazione del contante deriva da alcuni incontrovertibili elementi: in primo luogo, è noto che il maggiore impiego dei metodi di pagamento elettronici rispetto al denaro è certamente comodo e agevole, ma è altrettanto vero che rappresenta un costo enorme per tutti gli attori del commercio locale e, al contempo, un grandissimo regalo alle banche che guadagnano su ogni singola transazione.

In secondo luogo, l'erosione della liquidità che ne consegue si ripercuote in maniera assai negativa sull'economia locale, perché si ha una diminuzione della massa monetaria circolante. La banconota da cento euro può girare di mano in mano all'infinito senza mai perdere il suo valore nominale: può passare dal calzolaio all'elettricista, dal fruttivendolo al maestro di musica, infinite volte, rimanendo sempre cento euro; mentre cento euro elettronici dopo tanti passaggi diminuiscono progressivamente di valore, perché una parte dell'importo finisce nelle casse delle banche che lucrano con le commissioni.

In terzo luogo, perdere il supporto materiale della nostra moneta significa affidare totalmente il frutto del nostro lavoro, dei nostri risparmi, della nostra ricchezza, ad enti privati che di sicuro non agiscono per beneficenza. Nell'epoca dell'instabilità dei mercati e dei *default* delle banche dare il monopolio della gestione del mezzo di scambio agli istituti finanziari è un rischio che non possiamo permetterci. A queste motivazioni si va ad aggiungere la questione della *privacy*: l'utilizzo della moneta elettronica è di sicuro una comodità, ma deve essere una libera scelta dell'acquirente anche per un fatto di *privacy*: le persone devono essere libere di scegliere se fare degli acquisti tracciabili o se scegliere di non mettere nelle mani di enti privati le proprie abitudini d'acquisto. Soprattutto perché, grazie alla tecnologia e ai cosiddetti *big data*, gli enti che gestiscono le transazioni profilano le utenze a proprio uso e consumo. Perché dovremmo essere costretti a far conoscere le nostre abitudini, le nostre

tendenze e i nostri vizi ad entità anonime ?

Anche l'argomentazione della lotta all'evasione, solitamente usata a sostegno della riduzione dell'uso del contante, appare assai fragile laddove si consideri che la vera evasione fiscale, quella che incide pesantemente sulle casse pubbliche, avviene con altri mezzi: basta citare i 98 miliardi evasi dalle società che gestiscono le *slot machine* (puntualmente condonati, puntualmente riconducibili a società *off-shore*) o la pesantissima evasione fiscale a carico proprio di chi gestisce la moneta elettronica: è stimato che le banche trasferiscano almeno un quarto dei propri profitti nei paradisi fiscali.

Al contrario, proprio l'eliminazione del contante potrebbe far emergere un mercato nero molto importante che inevitabilmente finirebbe per essere gestito dalla criminalità organizzata, che a sua volta ha la necessità di vendere le sostanze derivate dal narcotraffico.

Il tetto al contante ha messo anche il tetto alla non trasferibilità degli assegni, impedendo quella elasticità nei pagamenti che era favorita dalla circolazione degli assegni tra gli attori dell'economia locale: un assegno emesso da un commerciante poteva essere girato molte volte prima di entrare in banca, e questo contribuiva ad aumentare la massa monetaria circolante, favorendo l'economia di prossimità.

Infine, non va trascurato neanche l'aspetto che l'eliminazione del contante favorisce gli acquisti negli Stati dove invece il contante è libero, nei quali possono recarsi sia gli italiani sia i cittadini stranieri che hanno l'abitudine di fare viaggi portando con loro grandi quantità di soldi contanti, con ciò danneggiando l'economia nazionale.

Autorevoli studi hanno stimato che in Italia il valore dei contanti chiusi nelle cassette di sicurezza si attesti tra centocinquanta e duecento miliardi di euro; è assolutamente necessario creare le condizioni affinché questi denari possano essere messi in circolazione, sostenendo l'economia nazionale e lo sviluppo produttivo.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il presente disegno di legge - fermo restando tutta la normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e non modificando affatto le disposizioni che disciplinano, in particolare, quelle operazioni che più delle altre hanno dato adito nel tempo a sospetti per paventati intenti criminosi e fraudolenti - interviene per abolire le limitazioni all'uso del contante attualmente previste nel nostro ordinamento.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.

